



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) ANNO 2022

**proroga applicazione CCI TRIENNIO
2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019**

**ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8,
COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018
PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022"**

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva **dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritta il 14/07/2022, disposta dalla Giunta Unione con deliberazione n. 53 del 03/08/2022**, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **dell'esame senza rilievi, come da parere n. 11 datato 28/07/2022**, prot. Unione 23790 del 28/07/2022, effettuato dal **Revisore dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 23248 del 26/07/2022);

IL GIORNO 05 AGOSTO 2022

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Rita Crivellari –
Segretario Generale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie - F.TO DIGITALMENTE**

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA
ORLANDI PAOLO	F.TO DIGITALMENTE

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA
PIVETTI SILVIA	FP CGIL	F.TO DIGITALMENTE
UBA LEONARDO	UIL FPL	F.TO DIGITALMENTE
PONZUOLI KEVIN	CISL FP	F.TO DIGITALMENTE

Visti gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Visto il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

Dato atto che l'art. 1 punto 5 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:
"Il presente CCI ha durata triennale decorrente dall'1.1.2019 e sino al 31.12.2021, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018."

Rilevato che è in corso di negoziazione tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali il CCNL per il triennio 2019/2021, che comporterà una significativa modifica di diversi istituti contrattuali;

Ritenuto, in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, di confermare per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020;

Dato atto che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:
"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

Visto altresì l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:
"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2022;**

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. "

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni." Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Dato atto che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17.03.2020 pubblicato

in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2020, nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08.06.2020), **è applicabile solo ai Comuni e non alle Unioni**;

Dato atto che la Giunta dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con deliberazione n. 41 del 28.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione n. 328 del 14/07/2022, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 relativo al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritta il 14/07/2022;

Dato atto che con prot. Unione 23248 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto collettivo Integrativo (CCI) anno 2022 sottoscritta il 14/07/2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/);
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.U. n. 41 del 28.06.2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 328 del 14.07.2022;
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'ipotesi di CCI anno 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il personale non dirigente sottoscritta il 14.07.2022;

Rilevato che il Revisore dei Conti, con parere n. 11 del 28/07/2022 assunto al prot. gen.le dell'Unione al n. 23790 del 28/07/2022, allegato in copia alla presente deliberazione, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Unione n. 53 del 03/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, di cui all'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da ipotesi del 14/07/2022.

Art. 1
Disposizioni generali

Con il presente CCI si prorogano per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come modificate dal CCI del 26.10.2020.

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2022.**

Art. 2
Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2022, al netto delle risorse destinate alle Posizioni Organizzative nel 2017 pari a € 70.571,44 in **€ 339.555,11 =** così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la ricognizione della costituzione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€	284.195,17 =
Quota variabile pari a	€	55.359,94 =

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 959,38** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi **€ 19.249,39**, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed €. 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) che al netto delle decurtazioni per il successivo trasferimento del personale del Servizio Minori dell'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori ammonta per il 2022 a complessivi **€ 16.951,14=**. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a **€ 8.428,76** per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 8.811,87=** derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2017, da riconoscere al personale per il recupero dell'evasione IMU e Tari;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 3.000,00=** per il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 per l'attività di ordine pubblico disposta del ministero dell'Interno con specifica ordinanza della questura territorialmente competente;

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 11.208,79** = al fine del riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata a dipendente dell'Unione
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a **€ 6.000,00** per incentivare gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2022/2024;

A tali componenti è stata applicata la decurtazione complessiva di €. 2.298,25 per personale trasferito (servizio area minori) ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) del CCNL 21/05/2018 e per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Art. 3 **Destinazione risorse decentrate**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2022 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** (contenente anche una ricognizione del 2021) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4 **Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018**

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2022 in via previsionale **€ 99.465,00=** così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2022 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2022 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 11.000,00, di cui € 1.300,00 riservati al personale titolare di posizione organizzativa, al fine di finanziare almeno un passaggio economico nella categoria.

Art. 5 **Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto**

Per l'anno 2022 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 27.011,40 =** così come indicato nell'allegato A.

Art. 6 **Incentivazione della Performance (art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)**

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2022, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 58.058,05=** di cui:

- **€ 52.058,05** destinati complessivamente alla performance individuale così suddivisa:
 - **€ 2.419,56** = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 11 dipendenti sui 71 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2022 ossia $52.058,05/71 * 30\% * 11$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 11 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:
 - il punteggio dell'anno precedente
 - il più anziano d'età
 - **€ 49.638,49**= (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la **performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.**
- **€ 6.000,00**= finanziati con le risorse stabili per incentivare la **performance organizzativa** in base al grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di particolare rilievo definiti nell'ambito del PEG comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2022;

Nell'anno 2022 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 7

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti Economici

(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2022 sono attualmente accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- incentivazione di cui all'art. dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2017, da riconoscere al personale per il recupero dell'evasione IMU e Tari.
Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2022 è quantificato **in Euro 8.811,87**
- le quote per il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 per l'attività di ordine pubblico disposta del ministero dell'Interno con specifica ordinanza della questura territorialmente competente. Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2022 è quantificato **in Euro 3.000,00**
- il riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata presso cui risulta temporaneamente assegnata dipendente dell'Unione di categoria D in base a specifico accordo SP 78/2021 prot. n.39567 del 30/12/2021 quantificato **in Euro 11.208,79.**

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8
Lavoro straordinario
(art. 14 del CCNL 1/4/99)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2022 è quantificato in € **14.435,38** a cui si aggiunge la quota di € 2.534,63, destinata al personale della Polizia Locale per la realizzazione del Progetto Scuole Sicure finanziata dalla Prefettura di Ferrara, ai sensi dell'art. 14 comma 2 CCNL 01/04/99 (Somme finanziate da terzi) per un importo complessivo di €. 16.970,01, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 113 del 10/03/2022 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**).

Art. 9
Previdenza Integrativa
(art. 208 del D. Lgs. 285/1992)

L'Unione in applicazione dell'articolo 208, comma 4, lett. c) del D.Lgs.285/1992, nonché dell'art. **56 quater del CCNL 21.05.2018** destina una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti per violazione delle norme del Codice della strada in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale per il finanziamento dei contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio. E' fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Limitatamente all'anno 2022 tale quota (c.d. Fondo) ammonta, come per l'anno 2021, a € 67.500,00= (oltre al contributo di solidarietà del 10% ed escluso il personale dirigente).

Art. 10
Cumulabilità indennità servizio esterno e indennità di Ordine Pubblico

Si conferma che è rimessa al dirigente del Corpo di polizia locale la dichiarazione circa la cumulabilità dei due istituti di indennità di servizio esterno e indennità di ordine pubblico riconosciuta in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, previa verifica dell'effettiva resa di prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, nel rispetto dei chiarimenti intervenuti con deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna n.104/2020/PAR del 13/11/2020 e Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 96/2020/PAR del 10 giugno 2020.

Art. 11
Clausola di salvaguardia

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2022 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti prendono atto del recepimento delle modifiche del vigente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (unico per tutti gli enti facenti capo all'Unione) come da comunicazione dell'Unione prot. n. 18290 del 17/06/2022 inviata alle OO.SS. ed RSU dell'Unione Valli e Delizie e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. Tali modifiche risultano coerenti con i criteri definiti nell'ambito del CCDI 2018 a cui si fa rimando nel CCI 2019/2021.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016 - Rideterminato	Limite 2016 rideterminato valido dal 2020 X TRASFERIMENTO Stuppioni ad Ostellato e trasferimento N. 3 dip.ti da Argenta dal 01/01/2020	FONDO 2021	Limite 2016 rideterminato valido dal 2022 X TRASFERIMENTO dip.te ad Argenta e Istituzione nuova posizione dirigenziale dal 01/01/2022	FONDO 2022	Destinazione	IPOTESI utilizzo 2021	PRE CONSUNTIVO 2021	IPOTESI utilizzo 2022	
CCNL 1.4.1999	Art. 15, comma 5 - risorse per aumento organici (comprensivo quote ulteriori trasferimenti DT. 607/2016)	337.902,98	337.902,98	337.902,98	337.902,98	337.902,98	Progressioni orizzontali carico fondo - STORICHE	98.578,27	100.800,62	99.465,00	
	Art. 15, comma 5 - risorse per aumento organici (quote ulteriori trasferimenti DT. 607/2016)	-	2.961,58	2.961,58	2.961,58	2.961,58	Progressioni orizzontali NUOVE	11.300,00	7.994,80	11.000,00	
TOTALE		337.902,98	340.864,56	340.864,56	340.864,56	340.864,56	Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	26.111,85	25.217,01	27.011,40	
Rideterminazione Fondo progressioni economiche: Incremento per annullare gli effetti degli aumenti disposti dai CCNL (Dichirazione Congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n. 1 CCNL 2008-09)		-	-	-	-	-	Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-	-	-	
CCNL 5.10.2001	Art. 4, comma 2 - recupero r.a. e assegni pers	1.608,50	1.608,50	4.552,48	1.608,50	4.552,48	Retribuzione di Posizione art. 10 del CCNL 31/03/1999 - (ex art. 17, c. 2, lett. c) CCNL 1/4/99)	-	-	-	
DECURTAZIONE - Quote personale trasferito ASP parte stabile (DT n. 626/2016 e nota informativa prot. n. 34544 del 06/12/16) + Quota Istruttore Amm.tivo Contabile rientro nell'ente di provenienza dal 2019 e Quota Istruttore tecnico rientro nell'ente di provenienza dal 2022		-	12.360,02	12.360,02	13.611,87	13.611,87	Retribuzione di Risultato art. 10 del CCNL 31/03/1999 - (ex art. 17, c. 2, lett. c) CCNL 1/4/99)	-	-	-	
TOTALE importo consolidato al 31/12/2017		339.511,48	330.113,04	333.057,02	328.861,19	331.805,17	Indennità turno - art. 23 CCNL 21/05/2018	62.000,00	57.898,25	62.000,00	
Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative		-	-	70.571,44	-	70.571,44	Ind.tà di reperibilità - art. 24 CCNL 21/05/2018 (parte finanziata con risorse stabili)	4.514,05	4.514,05	5.071,24	
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 - 0,20% Monte salari 2001 - non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità		-	-	-	-	-	Indennità condizioni di lavoro - art. 70-bis CCNL 21/05/2018 - Ind.tà di rischio	-	-	-	
TOTALE importo consolidato al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018		339.511,48	330.113,04	262.485,58	328.861,19	261.233,73	Indennità condizioni di lavoro - art. 70-bis CCNL 21/05/2018 - maneggio valori	500,00	-	500,00	
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (81 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 come indicato espressamente nel CCDI 2018 sottoscritto il 18/12/2018	-	-	6.739,20	-	6.739,20	Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24 c. 1 CCNL 14/09/00	200,00	-	200,00	
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	-	-	4.015,44	-	4.015,44	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	23.000,00	23.000,00	25.500,00	
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	-	-	5.069,86	-	6.060,33	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-	-	Indennità di Servizio Esterno - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale) dal 01/06/2018/ rischio fino al 31/05/2018	7.300,00	6.569,60	7.300,00	
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza - TRASFERIMENTO DA ARGENTA N. 3 UNITA' DAL 01/01/2020	-	6.146,47	6.146,47	6.146,47	6.146,47	Indennità di Funzione - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale) dal 01/06/2018	10.450,00	10.450,00	10.450,00	
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile <u>solo dalle Regioni</u> - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-	-	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018 riservata al personale di Polizia Locale	-	-	-	
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	-	-	-	-	-	Indennità di Funzione - art. 56 sexies CCNL 21/05/2018 (Polizia Locale) incremento per riconoscimento protezione civile /indennità di responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018 (fino al 31/05/2018)	-	-	-	
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Art. 70 sexies		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE STABILI		339.511,48	336.259,51	284.456,55	335.007,66	284.195,17	SUB TOTALE	245.504,17	237.994,33	250.047,64

	Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2016 - Rideterminato	Limite 2016 rideterminato valido dal 2020 X TRASFERIMENTO Stuppioni ad Ostellato e trasferimento N. 3 dip.ti da Argenta dal 01/01/2020	FONDO 2021	Limite 2016 rideterminato valido dal 2022 X TRASFERIMENTO dip.te ad Argenta e Istituzione nuova posizione dirigenziale dal 01/01/2022	FONDO 2022	Destinazione	IPOTESI utilizzo 2021	PRE CONSUNTIVO 2021	IPOTESI utilizzo 2022		
RISORSE VARIABILI	CCNL 21.05.2018 art. 67	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97 (service Asp)	2.108,35	2.108,35	-	2.108,35	-	Incentivi recupero ICI	-	-	-	
		lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 (Entrate da Terzi - Rimborso quota Retribuzione di Risultato Ente Parco)	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	-	Incentivi recupero IMU			8.811,87	
		lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98						-	Performance individuale (fino al 2017 - produttività art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1/4/99)	57.259,23	64.769,07	49.638,49
		lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - SOGGETTE AL LIMITE (incentivi ICI)	9.250,00	9.250,00	-	9.250,00	-	Produttività art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1/4/99 performance individuale ed operativa finanziata con art 15 comma 2 (fino al 2017)				
		lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE (compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016, Incentivi recupero evasione tributaria IMU, indennità Ordine pubblico, compenso aggiuntivo art. 23 bis D.Lgs. 165/2001)					23.020,66	Maggiorazione del premio individuale art. 69 del CCNL 21/05/2018	2.710,95	2.710,95	2.419,56	
		lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - NON SOGGETTE AL LIMITE - Incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19			2.674,00			-				
		lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-	1.392,66	-	959,38					
		lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-	-	Performance Organizzativa - Obiettivi trasversali	10.000,00	10.000,00	6.000,00	
		lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)						-	Incentivo Service per ASP	-	-	-
		lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi						-	Ind. Ordine Pubblico Covid-19 ed altro			3.000,00
		lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99						-	compenso aggiuntivo art. 23 bis D.Lgs. 165/2001	-	-	11.208,79
		lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) * alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), ex art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	6.571,01	6.571,01	18.985,95	6.571,01	14.428,76					

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016 - Rideterminato	Limite 2016 rideterminato valido dal 2020 X TRASFERIMENTO Stuppioni ad Ostellato e trasferimento N. 3 dip.ti da Argenta dal 01/01/2020	FONDO 2021	Limite 2016 rideterminato valido dal 2022 X TRASFERIMENTO dip.te ad Argenta e Istituzione nuova posizione dirigenziale dal 01/01/2022	FONDO 2022	Destinazione	IPOTESI utilizzo 2021	PRE CONSUNTIVO 2021	IPOTESI utilizzo 2022
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi						Indennità Reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018 connesso al mantenimento del servizio di reperibilità di Polizia Locale con organizzazione potenziata con conferimento in Unione- (fino al 2017 finanziato ex art. 15 comma 5 CCNL 01/04/99) ora art. 67 c.3 lett. i CCNL 21.05.2018	8.985,95	8.406,05	8.428,76
	lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies						Somme non utilizzabili art. 15 comma 2 per parziale raggiungimento obiettivi gestionali			
CCNL 21.05.2018 art. 70 sexies c.4	Per le Unione (aggiunti € 1.370,06 dal 01/01/2020 connessi al trasferimento di n. 3 unità dal Comune di Argenta)	17.879,33	19.249,39	19.249,39	19.249,39	19.249,39	Somme non utilizzabili art. 15 comma 2 per raggiungimento obiettivi gestionali			
ART. 68 c.1 CCNL 21.05.2018 economie anno precedente							Somme non utilizzabili art. 15 comma 2 per raggiungimento obiettivi strategico			
DECURTAZIONE - Quote personale trasferito ASP parte stabile (DT n. 626/2016 e nota informativa prot. n. 34544 del 06/12/16)			- 2.298,25	- 2.298,25	- 2.298,25	- 2.298,25	Somme non utilizzabili art. 15 comma 1 lett. K - Specifiche destinazioni ICI			
Somme da decurtare ai sensi dell'art. 1 c. 286 l. 208/2015 - 3,07% di € 385.032,31 (387.140,66 -2.108,35)			-	-	-	-	Somme non utilizzabili art. 15 comma 5 per progetti/ art. 67 c. 3 lett.I CCNL 21/05/18 (Reperibilità) somme non utilizzate		579,90	-
TOTALE VARIABILI		37.708,69	36.780,50	40.003,75	36.780,50	55.359,94	SUB TOTALE	78.956,13	86.465,97	89.507,47
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (A)		377.220,17	373.040,01	324.460,30	371.788,16	339.555,11	TOTALE GENERALE	324.460,30	324.460,30	339.555,11
Somme del Fondo Escluse dal Limite - Art. 15, comma 1, lett. D) - art. 43 L. 449/97 (Service Asp, Rimborsi quote per personale in comando); Art. 17 comma 5 (Economie anno precedente) (B)		4.008,35	4.008,35	13.428,64	4.008,35	33.775,30				
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTO AL LIMITE (C=A-B)		373.211,82	369.031,66	311.031,66	367.779,81	305.779,81				
Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative (D)				68.000,00		56.791,21				
Incremento del fondo ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 NON SOGGETTO AL LIMITE (E)				142,00		-				
Riduzione risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO (F)				- 10.000,00		- 6.000,00				
Riduzione LIMITE art 23. comma 2 D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO (F.1)			-		- 11.208,79					
TOTALE FONDO RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (G=D+E-F)		-		58.142,00		50.791,21				
TOTALE FONDO RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE soggette al LIMITE (H=G-E)		-		58.000,00		50.791,21				
FONDO RISORSE SOGGETTE AL LIMITE di cui art 23. comma 2 D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 (H=C+G-E+F1)		373.211,82	369.031,66	369.031,66	356.571,02	356.571,02				

**COSTITUZIONE FONDO art. 14 CCNL 01/04/1999
LAVORO STRAORDINARIO**

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2022
FONDO ANNO 2015 (anno di prima costituzione derivante dal trascinarsi delle rirse dai Fondi dei Comuni relative al personale trasferito)	€ 15.974,84
Fondo art. 14 ccnl 1/4/1999 anno 2015 LIMITE MASSIMO	€ 15.974,84
- decurtazione Legge di stabilità L. 208 del 28/12/2015	-€ 490,43
TOTALE FONDO anno 2016(escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 15.484,41
- decurtazione dal 2017 connessa al trasferimento del personale dell'Area Minori all'ASP (informativa prot. n.0034544 del 06.12.2016)	-€ 1.049,03
+ Risorse connessa al trasferimento del personale in Unione successive al 2015	€ -
TOTALE FONDO anno 2022 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 14.435,38
Incremento risorse ai sensi dell'art . 14 comma 2 CCNL 01/04/99 - Somme finanziate da terzi	€ 2.534,63
TOTALE FONDO anno 2022 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 16.970,01